

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 5

37° anno

7 gennaio 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 18/94 della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	1
Regolamento (CE) n. 19/94 della Commissione, del 6 gennaio 1994, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	4
Regolamento (CE) n. 20/94 della Commissione, del 6 gennaio 1994, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello	6
Regolamento (CE) n. 21/94 della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	7
Regolamento (CE) n. 22/94 della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	8
Regolamento (CE) n. 23/94 della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	10
Regolamento (CE) n. 24/94 della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

94/3/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti** 15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 18/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1994

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 3 e 4 gennaio 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	92,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 19/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1994****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2604/93 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2890/93 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁶⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 6/94 della Commissione⁽¹⁰⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per il ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 20/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1994****recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasce e
mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di

ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Paesi Bassi, Irlanda e Irlanda del Nord.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 del 14 gennaio 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

REGOLAMENTO (CE) N. 21/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della
Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4
concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo
n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87
della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del
27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del
regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo
5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato
fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commis-
sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
15/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a
modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato
all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di
cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è
fissato a 58,472 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1994, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 22/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 5 gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽⁶⁾
0709 90 60	78,24 ⁽³⁾
0712 90 19	78,24 ⁽³⁾
1001 10 00	0 ⁽¹⁾
1001 90 91	85,92
1001 90 99	85,92 ⁽⁸⁾
1002 00 00	115,20 ⁽⁹⁾
1003 00 10	118,87
1003 00 90	118,87 ⁽⁹⁾
1004 00 00	92,22
1005 10 90	78,24 ⁽³⁾
1005 90 00	78,24 ⁽³⁾
1007 00 90	91,39 ⁽⁴⁾
1008 10 00	25,53 ⁽⁹⁾
1008 20 00	54,98 ⁽⁴⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	159,21 ⁽⁸⁾
1102 10 00	197,72
1103 11 10	20,99
1103 11 90	182,52
1107 10 11	163,82
1107 10 19	125,15
1107 10 91	222,47 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	168,98 ⁽⁹⁾
1107 20 00	195,13 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 23/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 5

gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	3,67
1008 90 90	0	0	0	3,67
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 24/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1994****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾ sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁷⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)	Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	60,00
1001 10 00 400	—	—	1101 00 00 130	01	57,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 150	01	52,00
1001 90 99 000	03	33,00	1101 00 00 170	01	49,00
	02	15,00	1101 00 00 180	01	46,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 190	—	—
	02	15,00	1101 00 00 900	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	60,00
1003 00 90 000	03	58,00	1102 10 00 700	—	—
	02	15,00	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 200	01	— ^(³)
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	03	29,00	1103 11 90 200	01	— ^(³)
	04	15,00	1103 11 90 800	—	—
	02	0			

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,

04 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria.

(²) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(³) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1993

che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti

(94/3/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 1 a),

considerando che detto articolo stabilisce che la Commissione prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1 della medesima direttiva; che la Commissione è assistita in questo compito da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione rispecchiano il parere espresso da detto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

*ALLEGATO***Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti****(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)***Nota introduttiva*

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « rifiuti » nel modo seguente : « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti⁽¹⁾.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

INDICE

01 00 00	Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
02 00 00	Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00	Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 00 00	Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00	Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00	Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00	Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00	Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
12 00 00	Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00	Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00	Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00	Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00	Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00	Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00	Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
19 00 00	Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA

01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi

01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali

01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi

01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi

01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 01 colle

01 03 02 polveri e rifiuti polverosi

01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto

01 04 02 sabbia e argilla di scarto

01 04 03 polveri e rifiuti polverosi

01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma

01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali

01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite

01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 00 00 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti animali

02 01 03 scarti vegetali

02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

02 01 05 rifiuti agrochimici

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco ; della produzione di conserve alimentari ; della lavorazione del tabacco

02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti da separazione con solventi
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00	rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01	terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00	rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00	rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 01 00	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 02	segatura
03 01 03	scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 03 00	rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01	corteccia
03 03 02	fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03	fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04	fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 05 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06	fibra e fanghi di carta
03 03 07	scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

04 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE**04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle**

- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
- 04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 00 rifiuti dell'industria tessile

- 04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
- 04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
- 04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
- 04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
- 04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
- 04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
- 04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
- 04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
- 04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 13 tinture e pigmenti
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi**

- 05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
- 05 01 05 perdite di olio
- 05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
- 05 01 07 catrami acidi
- 05 01 08 altri catrami
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi

- 05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
- 05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 03 00 catalizzatori esauriti

- 05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 05 03 02 altri catalizzatori esauriti

05 04 00 filtri di argilla esauriti

- 05 04 01 filtri di argilla esauriti

05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio

- 05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
- 05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone

- 05 06 01 catrami acidi
- 05 06 02 asfalto

05 06 03	altri catrami
05 06 04	rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00	rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01	fanghi contenenti mercurio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00	rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01	filtri di argilla esauriti
05 08 02	catrami acidi
05 08 03	altri catrami
05 08 04	rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 00	soluzioni acide di scarto
06 01 01	acido solforoso e solforico
06 01 02	acido cloridrico
06 01 03	acido fluoridrico
06 01 04	acido fosforoso e fosforico
06 01 05	acido nitroso e nitrico
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00	soluzioni alcaline
06 02 01	idrossido di calcio
06 02 02	soda (idrossido di sodio)
06 02 03	ammoniaca
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00	sali e loro soluzioni
06 03 01	carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02	soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03	sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04	soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05	sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06	soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07	fosfati e sali solidi collegati
06 03 08	soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09	sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10	sali solidi contenenti ammonio
06 03 11	sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12	sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00	rifiuti contenenti metalli
06 04 01	ossidi metallici
06 04 02	sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00	rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolfurazione
06 06 01	rifiuti contenenti zolfo
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti

06 07 00	rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00	rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01	fosfogesso
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 11 00	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01	gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00	rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02	altri catalizzatori esauriti
06 13 00	rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01	pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo di gas
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 00	rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06	altri catalizzatori esauriti
07 01 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00	rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01	soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06	altri catalizzatori esauriti
07 02 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

- 07 03 00** rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
- 07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 03 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 00** rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
- 07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 04 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 00** rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
- 07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 05 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 00** rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
- 07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 06 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 00** rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 07 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

- 07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
 - 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 00 00 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici**
 - 08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
 - 08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
 - 08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
 - 08 01 04 pitture in polvere
 - 08 01 05 pitture e vernici indurite
 - 08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
 - 08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
 - 08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
 - 08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
 - 08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
 - 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
 - 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
 - 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 - 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
 - 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa**
 - 08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
 - 08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
 - 08 03 04 inchiostro essiccato
 - 08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
 - 08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
 - 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
 - 08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
 - 08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
 - 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)**
 - 08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
 - 08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
 - 08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
 - 08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
 - 08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
 - 08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
 - 08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
 - 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
- 09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica**
 - 09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
 - 09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
 - 09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
 - 09 01 04 soluzioni di fissaggio
 - 09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
 - 09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
 - 09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09	macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10	macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 00	rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
10 01 01	ceneri pesanti
10 01 02	ceneri leggere
10 01 03	ceneri leggere e torba
10 01 04	ceneri leggere di olio
10 01 05	rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06	altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07	fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08	altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09	acido solforico
10 01 10	catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01	rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02	scorie non trasformate
10 02 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04	fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05	altri fanghi
10 02 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99	altri rifiuti non specificati altrimenti

10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 01	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 03	scorie
10 03 04	scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05	polvere di allumina
10 03 06	suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07	rivestimenti di carbone usati
10 03 08	scorie saline di seconda fusione
10 03 09	scorie nere di seconda fusione
10 03 10	rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11	polveri di gas effluenti da camino
10 03 12	altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03	arsenato di calcio
10 04 04	polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05	altre polveri e particolato
10 04 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 05 00	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 05	rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00	rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03	polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04	altre polveri e particolato
10 08 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03	scorie di fusione
10 09 04	polveri di fornace
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03	scorie di fusione
10 10 04	polveri di fornace
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01	miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02	vetro di scarto
10 11 03	materiali di scarto a base di vetro
10 11 04	polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05	altre polveri e particolato
10 11 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

- 10 12 00** rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
 - 10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
 - 10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
 - 10 12 03 altre polveri e particolato
 - 10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
 - 10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 - 10 12 06 stampi inutilizzabili
 - 10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
 - 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 00** rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
 - 10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
 - 10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
 - 10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali composti in cemento
 - 10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
 - 10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
 - 10 13 06 altre polveri e particolato
 - 10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 - 10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
 - 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 00 00** RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI ; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
 - 11 01 00** rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
 - 11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
 - 11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
 - 11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
 - 11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
 - 11 01 05 soluzioni acide di decapaggio
 - 11 01 06 acidi non specificati altrimenti
 - 11 01 07 alcali non specificati altrimenti
 - 11 01 08 fanghi di fosfatazione
 - 11 02 00** rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
 - 11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
 - 11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
 - 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
 - 11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
 - 11 03 00** rifiuti e fanghi da processi di tempra
 - 11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
 - 11 03 02 altri rifiuti
 - 11 04 00** altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
 - 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
- 12 00 00** RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
 - 12 01 00** rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
 - 12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
 - 12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
 - 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

- 12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
- 12 01 05 particelle di plastica
- 12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
- 12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
- 12 01 10 oli sintetici per macchinari
- 12 01 11 fanghi di lavorazione
- 12 01 12 grassi e cere esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettifica-
zione, lappatura, lucidatura)**
- 12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
- 12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
- 12 02 03 fanghi di lucidatura
- 12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)**
- 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore

- 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)**

- 13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni**
- 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
- 13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
- 13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
- 13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
- 13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
- 13 01 08 oli per freni

- 13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi**
- 13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
- 13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
- 13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi

- 13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi**
- 13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
- 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
- 13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

- 13 04 00 oli di cala**
- 13 04 01 oli di cala da navigazione interna
- 13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03 oli di cala da altre navigazioni

- 13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
- 13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
- 13 05 03 fanghi da collettori
- 13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
- 13 05 05 altre emulsioni

- 13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti**
- 13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

**14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI
(TRANNE 07 00 00 e 08 00 00)****14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura**

- 14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
- 14 01 03 altri solventi e miscele solventi
- 14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati

14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti

- 14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica

- 14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 03 02 altri solventi alogenati
- 14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

- 14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
- 14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)

- 14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
- 14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
- 14 05 05 fanghi contenenti altri solventi

15 00 00 IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**15 01 00 imballaggi**

- 15 01 01 carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in più materiali

15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

- 15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO**16 01 00 veicoli fuori uso**

- 16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
- 16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
- 16 01 03 pneumatici usati
- 16 01 04 veicoli inutilizzabili
- 16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 16 02 00** **apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso**
- 16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
- 16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
- 16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
- 16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
- 16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
- 16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
- 16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli

- 16 03 00** **prodotti fuori specifica**
- 16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
- 16 03 02 prodotti fuori specifica organici

- 16 04 00** **rifiuti esplosivi di scarto**
- 16 04 01 munizioni di scarto
- 16 04 02 fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto

- 16 05 00** **gas e sostanze chimiche in contenitori**
- 16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
- 16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
- 16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

- 16 06 00** **batterie ed accumulatori**
- 16 06 01 accumulatori al piombo
- 16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
- 16 06 03 pile a secco al mercurio
- 16 06 04 pile alcaline
- 16 06 05 altre pile ed accumulatori
- 16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori

- 16 07 00** **rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)**
- 16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
- 16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
- 16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
- 16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
- 16 07 07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 17 00 00** **RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)**

- 17 01 00** **cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso**
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramica
- 17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto

- 17 02 00** **legno, vetro e plastica**
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

- 17 03 00** asfalto, catrame e prodotti catramosi
- 17 03 01 asfalto contenente catrame
- 17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
- 17 03 03 catrame e prodotti catramosi

- 17 04 00** metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 08 cavi

- 17 05 00** terra e materiali di dragaggio
- 17 05 01 terra e rocce
- 17 05 02 terra di dragaggio

- 17 06 00** materiale isolante
- 17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 02 altri materiali isolanti

- 17 07 00** rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
- 17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

- 18 00 00** RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)

- 18 01 00** rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
- 18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
- 18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
- 18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto

- 18 02 00** rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
- 18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 04 sostanze chimiche di scarto

- 19 00 00** RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

- 19 01 00** rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
- 19 01 01 ceneri pesanti e scorie
- 19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
- 19 01 03 ceneri leggere
- 19 01 04 polveri di caldaia
- 19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 19 01 08 rifiuti di pirolisi
- 19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
- 19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 19 02 00** rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
- 19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
- 19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
- 19 03 00** rifiuti stabilizzati/solidificati
- 19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
- 19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
- 19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
- 19 04 00** rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
- 19 04 03 fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 05 00** rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
- 19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
- 19 05 03 composti fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 00** rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
- 19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
- 19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07 00** percolato di discarica
- 19 07 01 percolato di discariche
- 19 08 00** rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
- 19 08 01 mondiglia
- 19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
- 19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
- 19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
- 19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 00** rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
- 19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
- 19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
- 19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 20 00 00** RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 20 01 00** raccolta differenziata
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
- 20 01 04 altri tipi di plastica
- 20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
- 20 01 06 altri tipi di metallo
- 20 01 07 legno
- 20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

20 01 09	oli e grassi
20 01 10	abiti
20 01 11	prodotti tessili
20 01 12	vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13	solventi
20 01 14	acidi
20 01 15	rifiuti alcalini
20 01 16	detergenti
20 01 17	prodotti fotochimici
20 01 18	medicinali
20 01 19	pesticidi
20 01 20	batterie e pile
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22	aerosol
20 01 23	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti compostabili
20 02 02	terreno e rocce
20 02 03	altri rifiuti non compostabili
20 03 00	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani misti
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 04	fanghi di serbatoi settici
20 03 05	veicoli fuori uso
